

Università degli Studi di Messina
Prol N. 25212
Del 6 104 12017
TIUCI. 11 1 7 - Partenza
Decreti n. 773 12017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

VISTA

la legge n. 108 del 9 maggio 1989 e s.m.i.;

VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 3429

del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 10, comma 1 lettera f);

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio

2016;

RICHIAMATO

per le parti applicabili, il Regolamento per l'elezioni dei componenti del

Senato Accademico emanato con D.R. n. 2800 del 19 novembre 2012;

VISTO

il D.R. n. 629 del 25 marzo 2015 con il quale il Dott. Filadelfio Mancuso è stato nominato rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al

Senato Accademico per il biennio 2015-2017;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla nomina di un rappresentante dei ricercatori a

tempo determinato in seno al Senato Accademico;

DECRETA

Art. 1 (Indizione delle votazioni)

Sono indette le elezioni di un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2017-2019.

Art. 2 (Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno giorno 16 maggio 2017 (dalle ore 9.00 alle ore 14,30). Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto, secondo le modalità stabilite dalle norme statutarie e regolamentari.

Art. 3 (Elettorato attivo e passivo)

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo per l'elezione de qua spetta ai ricercatori a tempo determinato, senza distinzione in ordine al tipo di contratto, in servizio alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data delle votazioni e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

E' escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall' art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



Art.4 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui ai DD.R.R. n. 1513 del 13 luglio 2016, e n. 1555 del 18 luglio 2016.

Art. 5 (Candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Ateneo con sottoscrizione autografa o firma digitale.

Le candidature dovranno essere inviate al seguente indirizzo <u>protocollo@unime.it</u> entro le ore 13,00 del 26 aprile 2017.

Le candidature presentate saranno ammesse o escluse dalla Commissione elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico.

Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione elettorale dell'Ateneo nei successivi cinque giorni saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse. La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

Art. 6 (Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suindicati elenchi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione. La Commissione elettorale decide su tali ricorsi entro i successivi cinque giorni, sentiti, senza particolari formalità, i ricorrenti. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

Art. 7 (Metodo elettorale)

Ai sensi dell'art.10, comma 4, dello Statuto dell'Ateneo, i rappresentanti di cui alla lettera f) sono eletti a suffragio universale e diretto.

In caso di parità di voti prevale il candidato che abbia la qualifica di ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato più giovane di età.


Art. 8 (Composizione dei seggi elettorali)

Con successivo Decreto Rettorale si procederà alla costituzione del seggio elettorale, alla nomina dei componenti ed all'ubicazione dello stesso.

E' compito del Presidente di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



Art. 9 (Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni già stabiliti nell'art. 2 del presente decreto.

Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Afferenze e Procedure Elettorali" il materiale necessario, 60 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le schede di votazione, predisposte dall'Amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio).

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

Espresso il voto l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio. Entro tre giorni dalle operazioni di voto il seggio elettorale procederà all'approvazione dei risultati ed alla pubblicazione degli stessi sul sito web dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Art. 11 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi nell'Albo dell'Ateneo. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@pec.unime.it.** La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12 (Nomina dell'eletto)

L'eletto viene nominato con decreto del Rettore.

Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, dura in carica due anni ed rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 13 (Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Il Rettore Prof. Pietro Navarra

4

r.p.a.: rag. Giuseppe Ppnanno